



TORNATA DEL 3 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Giuramento del Senatore Miglietti — Congedi — Presentazione di un progetto di legge del Ministro dell'interno — Comunicazione di una lettera del Sindaco di Torino — Omaggio — Relazione sui titoli del Senatore barone Coppola — Discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili — Approvazione degli articoli 1 al 37 — Proposta del Senatore Gallotti sull'art. 38, appoggiata dal Senatore Dragonetti — Lettura di una petizione relativa alla medesima — Osservazioni del Senatore di Revel contro la proposta Gallotti e del Senatore Duchoqué in favore — Parole del Senatore Alfieri, cui risponde il Senatore Duchoqué — Schiarimento del Senatore Di Peltone — Dichiarazioni dei Ministri dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio e dell'istruzione pubblica — Parole del Senatore Louvi — Emendamento del Senatore Ceppi — Considerazioni del Senatore Jacquemoud (relatore) — Emendamento subordinato del Senatore Di Revel — Approvazione della prima parte dell'art. 38 — Incidente sull'ordine della votazione — Portano sul medesimo i Senatori Di Peltone, Cibrario, Ceppi, Jacquemoud, Alfieri, De Sonnaz, Ministro di agricoltura e commercio, Spinola, Di Revel e Vacca — Presentazione di due progetti di legge dal Ministro dei lavori pubblici — Aggiornamento della discussione a venerdì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'interno, e dell'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnolfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore segretario Arnolfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3282. La deputazione provinciale di Genova, sottopone al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il commendatore Miglietti, i cui titoli furono verificati nella seduta precedente, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Castelli Michelangelo a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Commendatore Miglietti nell'aula dai Senatori Orso Serra e Castelli Michelangelo, presta giuramento nella formola consueta).

Da atto al sig. commendatore Miglietti del prestatò

giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si dà lettura di tre domande di congedo.

Il Senatore segretario Be'lelli legge le lettere dei Senatori Ferretti, Del Giudice e Correale, colle quali i due primi per motivi di salute, l'ultimo di famiglia, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. L'onorevolissimo signor Ministro dell'interno informa il Senato, che sabato alle ore 10, S. M. riceverà la Deputazione che è incaricata di presentarle l'indirizzo del Senato.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie da stanziarsi nei Bilanci 1862-63-64-65, per l'armamento della Guardia Nazionale.

Il Senato ricorderà che questo progetto di legge gli era stato raccomandato sul finire dell'ultima Sessione; lo pregherei perciò a volerlo riprendere nello stato in cui era alla chiusura della Sessione, rinviandolo all'Ufficio Centrale stesso che già ebbe ad occuparsene.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, e se non vi è osservazione in contrario, conformemente a quanto già si fece in altra circostanza, s'intenderà il Senato assenziente a che questo progetto di legge sia trasmesso allo stesso Ufficio Centrale che già lo esaminò.

Il Sindaco di Torino scrive alla Presidenza in data due giugno:

« A nome della Giunta Municipale, il sottoscritto ha l'onore di annunziare all' E. V., che nella occasione delle corse di cavalli, le quali avranno luogo sulla piazza d'armi per la prossima ricorrenza della Festa Nazionale nei giorni 7 e 9 del corrente giugno, non che di quelle dei biroccini nel giorno 11 del successivo giovedì, resta come negli anni addietro destinato per i signori Senatori il palco del Municipio a sinistra della Loggia Reale.

« E mentre compie al grato dovere di pregare la E. V. a volere fare questa partecipazione agli onorevolissimi suoi colleghi, le si dichiara sin d' ora tenuto se ben vorrà disporre che un' ora prima delle corse trovinsi all'ingresso del loggiato anzidetto, chi sia in grado di conoscere i signori Senatori, che si compiaceranno accogliere il presente invito.

« Il Sindaco

« RORA. »

Presidente. Fa omaggio al Senato il sig. Gennaro Trombetta, consigliere d'Appello in Ancona di N. 10 copie di un suo scritto sul *riordinamento dell' ufficio del Ministero Pubblico presso i Tribunali.*

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE COPPOLA.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone per la relazione sui titoli del barone Coppola.

Senatore Di Pollone. Il primo Ufficio mi ha dato l'incarico di riferire sopra i titoli del barone Coppola nominato Senatore del Regno con decreto del 24 maggio 1863.

Prima condizione per essere ammesso Senatore, si è quella dell'età di 40 anni. Per verità il Senatore Coppola non ha prodotto la fede di nascita, dalla quale consti che abbia compiuti i 40 anni; però molti dei nostri colleghi appartenenti alle provincie meridionali hanno asserito che non solo ha raggiunto l'età di 40 anni, ma quella di 60.

Il decreto del Senatore Coppola accenna a due delle categorie dell' articolo 33 dello Statuto alle quali può riferirsi la sua nomina.

Lasciando in disparte quella che è notata col N. 17, cioè che avrebbe 7 anni di esercizio quale Intendente generale, siccome dimostrò di essere stato nominato Ministro del prodittatore, l' Ufficio primo mi ha dato l'incarico di concludere per la sua ammissione.

Quindi ho l'onore di pregare il Senato a voler ammettere il barone Giacomo Coppola a sedere in quest'assemblea.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva sorga.

(Approvate.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI. (V. Atti del Senato N. 2.)

Presidente. L'ordine del giorno chiama in primo luogo la discussione sul progetto di legge per le pensioni degli impiegati civili. Rammenta il Senato, che questo progetto di legge è stato discusso non è gran tempo: se ne è fatta una nuova presentazione, e conseguentemente occorre di fare una nuova relazione e di procedere ad una nuova discussione ove sia necessaria, e ad una nuova votazione.

Se non vi ha chi abbia qualche avvertenza a fare, io domanderei al Senato di dispensarmi dal rileggere l'intero testo della legge, ed aprirei la discussione generale, per passare quindi alla lettura degli articoli.

Il Senatore Jacquemoud ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale ha creduto, che era per una semplice formalità che il signor Ministro delle Finanze aveva presentato nuovamente al Senato una legge recentemente da esso adottata, affinché questa legge potesse essere votata dai due rami del Parlamento nella presente Sessione: quindi l'Ufficio Centrale non è entrato in nessun particolare, riferendosi alle decisioni adottate dal Senato, dopo matura discussione.

Quando la Camera dei Deputati credesse di arrecarvi modificazioni, le diverse opinioni potranno nuovamente manifestarsi.

Del resto l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Sopra la discussione generale, oppure sopra qualche articolo in particolare?

Senatore Gallotti. Signor presidente.

La discussione generale viene a comprendere un articolo particolare.

Se non ci fosse quell' articolo, ovvero se avessi avute l'onore di sedere in Senato quando si fece la discussione sopra questa legge, non prenderei la parola ora, ma io mi credo obbligato di prenderla sopra l'articolo 38.

In conseguenza se si vuole fare la votazione dell'intera legge, io debbo oppormi, perchè s'è deliberato di opporvi all' articolo 38.

Se poi si vuole procedere alla votazione della legge articolo per articolo, io per non prolungare la discussione, mi riserverei la parola contro l'articolo 38.

Quindi il Senato giudichi come vuole. O mi lasci parlare adesso, o quando si verrà all'articolo 38. Ma se il Senato accettasse intere le deliberazioni dell'Ufficio Centrale, io non potrei più parlare sull'art. 38.

Quell'articolo, Signori, ha forza retroattiva: quell'articolo si oppone alla legge delle leggi, alla legge della giustizia universale.

Presidente. Permetta, signor Senatore: siccome al debbo discutere e votare il progetto di legge articolo per articolo, sarà più opportuno, che aspetti a parlare allorquando verrà in discussione l'art. 38.

Senatore Gallotti. Domando scusa. Io credeva, che se il Senato consentisse a quello che proponeva l'Ufficio Centrale, non si dovesse leggere e votare la legge articolo per articolo, ma approvarla senza lettura, in complesso. Ma poichè la cosa sta diversamente, prego il Senato di scusarmi: tenga le mie parole come non dette.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo a dar lettura degli articoli per metterli ai voti.

TITOLO I.

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degli impiegati.

Art. 1.

« Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

« a) Gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

« b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

« c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi. »

(Approvato.)

Art. 2.

« L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 20:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di

tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

« b) L'impiegato che avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, e con Decreto ministeriale per tutti gli altri. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale, dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« I ricevitori del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, e gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

(Approvato.)

TITOLO II.

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

Art. 7.

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei Conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Il tempo del servizio prestato in una delle cariche indicate nella tabella A, sarà aumentato di un quinto per quei funzionari che siano stati per primo impiego nominati ad una di esse in età non minore di anni 35.

« Quello degli impiegati indicati nella tabella B, sarà aumentato di due quinti;

« Quello degli impiegati indicati nella tabella C sarà aumentato di un quinto. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna per militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sia di terra come di mare. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

« Negli altri casi di disponibilità o di aspettativa il tempo è valutato per intero. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità d'impiegato fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Delle pensioni degli impiegati.

Art. 13.

« La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo, sarà liquidata sulla media degli stipendi ad

esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che giusta i regolamenti speciali non sia destinata a seppellire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sarà di quattro quinti quando la media sia inferiore a lire 3 000, e di due terzi quando ascenda a lire 3,000 o ad una somma maggiore.

« Non saranno computate le indegnità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

(Approvato.)

Art. 15.

« La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

« Non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni allorchè si fa luogo all'aggiunta del quinto sulla media degli stipendi. »

(Approvato.)

Art. 16.

« Quando la media non supera lire 2,000 la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2,000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8,000. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Il *maximum* delle pensioni civili è fissato in ogni caso alle lire 8,000. »

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Ho chiesta la parola per sapere se la limitazione delle pensioni portata da quest'articolo 18 riguardi le pensioni future solamente, oppure anche quelle già liquidate.

Presidente. V'è l'articolo 38 sotto il titolo delle disposizioni transitorie, il quale chiarisce il dubbio esposto dal Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Allora aspetterò a parlare all'art. 38.

Presidente. Se non v'è altra osservazione, metto ai voti l'art. 18.

Chi approva l'art. 18 sorga.

(Approvato.)

Art. 19.

« Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni.

« Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai $\frac{4}{5}$ della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dagli articoli 17 e 18.

(Approvato.)

Art. 20.

« L'indennità di cui è parola nell'art. 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

« Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2,000, e a tanti ventiquattresimi sulla rimanente somma. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

Delle pensioni delle vedove e dei figli degli impiegati.

Art. 21.

« La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purché al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

« La vedova nelle condizioni sopraddette, avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'im-

piegato, finché i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

(Approvato.)

Art. 22.

« La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato nell'art. 17. »

(Approvato.)

Art. 23.

« La pensione si perde:

« Dalla vedova che passi ad altre nozze;

« Dalla prole maschile quando sia giunta all'età maggiore;

« Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Il Governo stabilirà, con apposito Decreto Reale, la misura e le forme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra ragione, non abitassero con lei. »

(Approvato.)

Art. 25.

« La quote degli individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri. »

(Approvato.)

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 26.

« Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite pel relativi provvedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

(Approvato.)

Art. 27.

« Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova. »

(Approvato.)

Art. 28.

« Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 29.

« Le rate mensuali non reclamate entro due anni sono prescritte. »

(Approvato.)

Art. 30.

« Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a godere che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

« I minori sono eccettuati da questa disposizione. »
(Approvato.)

Art. 31.

« Il diritto al conseguimento della pensione si perde: « Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale, per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione; »

« Per destituzione dall'impiego, quando il Ministro del ramo a cui appartiene l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi, i quali determinano il Ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso, nel decreto di destituzione, sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »
(Approvato.)

Art. 32.

« Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiatione della pena per condanna correzionale. »

(Approvato.)

Art. 33.

« La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale, o per la perdita della nazionalità italiana. »

(Approvato.)

Art. 34.

« Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà concessa a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione.

« Nel caso di condanna a pena criminale, la moglie e la prole del condannato, conseguiranno la quota di pensione, a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

« Questo assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato.

(Approvato.)

Art. 35.

« Il godimento della pensione è sospeso per la causa indicata e durante il tempo determinato dall'art. 32. »
(Approvato.)

Art. 36.

« Le pensioni di riposo sono vitalizie. Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Né le pensioni, né gli arretrati di esse possono essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto; e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

(Approvato.)

Art. 37.

« È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge. »

(Approvato.)

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Era-rio continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo la disposizione dell'articolo 18. »

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signori, io non ho voluto parlare quando si sono letti gli altri articoli, per le ragioni che ho dette innanzi, cioè per non prolungare la discussione; ma mi credo in obbligo di parlare contro quest'articolo, e mi credo tanto più in diritto di farlo, perchè, come ho detto, io non ebbi l'onore di essere qui quando si fece la prima discussione sopra la legge che regola le pensioni.

Quest'articolo 38 è espresso in modo, che pare potrebbe avere forza retroattiva contro le pensioni liquidate.

Non mi è stato possibile conoscere quali erano le condizioni dei pensionati degli altri Stati, che ora for-

mano il regno d'Italia, so solo delle pensioni napoletane, quindi è naturale che io faccia sapere a' miei onorevoli colleghi qual'era la regola ond' esse erano assoggettate, cosa che farò con poche parole.

Nel 1816 fu emanata una legge colla quale fu detto che gli impiegati avessero l'obbligo di rilasciare dal loro soldo il 2 1/2 per 100, e fu detto pure, che se essi avevano il ritiro dopo 20 anni, avrebbero goduto di una parte del loro soldo come pensione vitalizia, e questa parte sarebbe stata maggiore, se avessero servito maggior numero di anni: finalmente fu detto che se avessero avuto il loro ritiro dopo 40 anni di servizio, avessero diritto all'intero soldo: fu detto pure che niun impiegato avesse diritto di domandare il suo ritiro eccetto coloro che avessero 40 anni di servizio, e 65 anni d'età. Si disse che si sarebbe formato un monte di pietà per le vedove e per i pensionati.

Allora, o Signori, il Governo diventò come cassa di assicurazione o risparmio: allora il Governo fece quello che privati cittadini potrebbero fare, cioè a dire assicurare a chi rilasciasse il 2 1/2 100 del suo soldo una pensione vitalizia, quando cessasse di poter esercitare il suo impiego, e questa varierebbe secondo il tempo che avesse rilasciato questo 2 1/2.

Queste pensioni, o Signori, prima di ricordarsi furono liquidate dalla gran Corte dei conti, furono chiamate pensioni di giustizia, e colui che liquidò la sua pensione divenne creditore dello Stato:

Dirò di più, che costoro sono giunti a quell'età in cui la vita cessa di essere una speranza, in cui chi è abituato a talune agiatezze, non se ne sa più disavvezzare, a quell'età in cui costringerli a mutar modo di vivere è spesso una sentenza di morte.

Ed essi non dovevano temere che fosse così avvenuto, perchè nel tempo del governo assoluto, o Signori, non c'è stato mai esempio d'un simile fatto, e sono certo che esso non accadrà nel tempo di un libero governo.

Signori queste pensioni si vorrebbero ora diminuire con una legge che avesse forza retroattiva, con una legge che, com'io diceva, sarebbe contro la legge delle leggi cioè contro quella legge di giustizia universale che è conseguenza di quel principio assoluto del giusto e dell'ingiusto che Dio ha scolpito nell' mente e nel cuore degli uomini, di quella legge alla quale non si può impunemente disobbedire, perchè si alza contro chi vi disobbedisce la pubblica opinione, quella pubblica opinione che è il più saldo sostegno così degli Stati come dei Troni.

La sola ragione che si addusse contro questi argomenti mi pare che fosse una deliberazione presa, credo nel 1851 dal Senato, che allora non era ancora Senato italiano.

Prima di tutto, o Signori, io non so quali fossero le condizioni di quei pensionati, e non posso paragonarle colla condizione dei pensionati napoletani: altri Senatori potranno dire quali erano le condizioni dei pensionati delle provincie coi' essi appartengono; ma do-

mando, o Signori, se Napoli, se Toscana non avessero avuto la disgrazia di perdere le loro libere istituzioni, ed ora si fossero unite in un solo Regno, o se io od un toscano per avvalorare le sue opinioni, dicesse: le nostre assemblee legislative così deliberarono, io domando, se non gli si risponderebbe giustamente, che non è obbligato di così fare il Senato italiano.

Io certo così non direi, perchè non vorrei che Napoli avesse il diritto di far leggi agli altri Stati d'Italia: i privilegi partoriscono invidia: io vorrei che si scegliesse quanto v'era di meglio nei singoli Stati che ora compongono il Regno d'Italia, e si facesse come si dice, che lo scultore greco fece di Venere.

Io dunque francamente mi oppongo all'art. 38 per quella parte che avrebbe forza retroattiva.

Presidente. La parola è al signor Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Io aderisco pienamente alle considerazioni svolte del Senatore Gallotti, tendente esse allo stesso scopo che io mi proponeva, di far cioè cancellare da quest'articolo 38 il richiamo all'art. 18 poichè diversamente si darebbe alla legge un effetto retroattivo a danno di molti impiegati i quali hanno già il diritto acquisito ad una pensione maggiore di lire 8000. Convien ritenere che essa è l'effetto di un contratto.

L'impiegato dal principio della sua carriera cominciò a rilasciare il 2 1/2 per cento per avere a 40 anni l'intero soldo; in conseguenza mi pare, ripeto, che ove non si tolga da quest'articolo tale richiamo si dia un effetto retroattivo alla legge.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. Alcuni oratori propongono di discutere nuovamente quest'articolo, ed è debito dell'Ufficio Centrale di far conoscere una petizione che gli venne rimessa, con cui si domanda che il Senato voglia revocare la deliberazione che ha già preso a questo riguardo: e come questa petizione proviene dalla Lombardia, io prego il mio amico il Senatore conte Casati a volerne dar lettura integralmente.

Senatore Casati. La petizione è sottoscritta dal commendatore Carlo Miglio, già vice-presidente di Appello in Lombardia, anche per il commendatore Gaspare Rebuschini già vice presidente del Tribunale provinciale di Bergamo, e dal cav. Antonio Strambio già presidente del Tribunale provinciale di Como, ed è così concepita:

Onorevoli Signori Senatori;

Sommamente dolorosa ai funzionari pensionati di Lombardia riesciva la deliberazione stata adottata da codesto Senato nella trattazione della nuova legge sulle pensioni civili, di ridurre al *maximum* di L. 8000 tutte le pensioni anche già liquidate ed in corso a carico dell'Erario, eccedenti il detto importo.

Questa deliberazione fu del tutto inaspettata come quella che apparirebbe manifestamente contraria ad ogni principio di equità e di giustizia, sovvertendo ordinamenti già definitivamente adottati e sanciti dal Re, e mandati ad esecuzione, e ledendo i più sacrosanti interessi di onorati funzionari, che dopo avere prestatato un lungo intemerato servizio allo Stato, si veggono frustrati del promesso e concesso corrispettivo, senza che loro sia dato di riparare in altro modo alla perdita, attesa l'avanzata loro età, e gli acciacchi che loro impediscono di procurarsi altro provvedimento.

Erano i sottoscritti intenzionati di portare alla Camera dei Deputati la loro petizione perchè non fosse dal loro silenzio dedotta una tacita loro acquiescenza alla suddetta deliberazione ed una ricognizione, o per lo meno una approvazione del principio adottato dal Senato; ma essendo stata chiusa la Sessione senza che la legge sia stata portata alla Camera dei Deputati, e dovendo ora per la nuova Sessione, ora riaperta, essere la legge stessa riproposta in Senato, si permettono gli esponenti, altri dei funzionari somminamente pregiudicati dalla medesima, di invocare dalla giustizia ed equità del Senato stesso, che voglia riprendere la discussione in nuovo esame e deliberazione che meglio corrisponda ai principi di legge e di giustizia, da cui ritengono gli esponenti essere assistiti.

Che la pensione sia a considerarsi un debito dello Stato fu proclamato anche dal Senato; che poi, parlando specialmente della Lombardia, la pensione già liquidata e messa in corso sia un vero diritto acquisito al funzionario, è manifesto quando si consideri che il funzionario qui assumeva l'impiego sotto l'impero d'una legge che ad una certa età e sotto certe condizioni gli attribuiva il diritto ad un determinato trattamento. Era quindi a ritenersi avvenuto tra il Governo e l'impiegato un vero patto a cui non può altra delle parti mancare, e dacchè per parte del Governo venne riconosciuta la concorrenza di tutti gli estremi portati dalla legge per quel dato trattamento, esso non può più svincolarsi dalla prestazione del medesimo. Questo è divenuto un vero debito dello Stato, e lo Stato non può di suo arbitrio e senza il consenso del funzionario creditore disdirne la prestazione.

Il diritto del funzionario al trattamento integrale portato dalla legge sulle pensioni è anche a considerarsi come un corrispettivo non solo ai lunghi servizi prestati, ma altresì alle ritenute che il Governo ha costantemente fatte sul soldo attivo del funzionario, ritenute le quali aumentavano mai sempre in proporzione dell'aumento degli stipendi, e che qualora fossero state dal funzionario impiegate presso una cassa di vitaliziario provvedimento, gli avrebbero assicurato un trattamento non minore di quello che gli veniva per la vigente normale liquidato.

Non poteva poi far caso, come parve avere indotto il Senato, quanto avvenne in altri tempi, nel 1851, nel Parlamento Subalpino; imperocchè nelle antiche

province del Regno non fu mai in vigore una formale legge di pensione, e si sa che le pensioni in Piemonte erano accordate dal Re di volta in volta tenuto conto delle rispettive circostanze, portando la clausola come già fu osservato da altri dei Senatori, e non fu contraddetto, *da durare e da godersi durante il nostro beneplacito*. Ecco pertanto il principale motivo per cui non venne nel 1851 prodotto reclamo sulla deliberazione del Parlamento Subalpino, non potendosi paragonare il caso di quei funzionari alla condizione degli impiegati lombardi, la cui pensione venne acquistata e liquidata in appoggio d'una legge formale. Tanto è vero poi che la pensione, da che trovasi regolarmente liquidata e messa a carico dell'Erario sulla cassa pubblica, costituisce un diritto acquisito pel funzionario, che ciò vedesi esplicitamente dichiarato anche nel trattato di Zurigo 10 dicembre 1859.

Riportandosi nel resto alle più ampie osservazioni state fatte in Senato da chi promulgò i diritti acquisiti dei pensionati, gli esponenti si lusingano, che il Senato ritovendo sulla sua deliberazione, sarà per recedere dai troppo stretti principi d'economia, adottando il progetto ministeriale che conserva intatte le pensioni quali trovansi già liquidate e caricate all'Erario in favore di onorati funzionari che le hanno acquistate con lunghi ed integri anni di pubblico servizio.

Presidente. Proponendosi la soppressione dell'ultimo membro dell'articolo 38, concepito in questi termini: « Salvo la disposizione dell'articolo 38 » sarà il caso di dividere in due parti questo articolo.

Io metterò perciò ai voti la prima parte.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io prego il Senato di ben riflettere prima di prendere una deliberazione che si trovi in disaccordo con quella già presa or sono pochi giorni.

Questa questione venne discussa con un'ampiezza che credo non si potesse desiderare maggiore.

Le ragioni che ora sono addotte contro la disposizione di quest'articolo di legge stata votata, furono in allora svolte colla massima larghezza, ma furono egualmente combattute con argomenti che io credo solidi; quindi poichè veggio che non corre nessuno per combattere le cose or ora dagli onorevoli propinanti dette, io mi credo in debito, perchè allora mi opposi a tale proposta, di esporre al Senato alcune osservazioni.

Io non disconosco punto che l'articolo di legge, su cui ora si discute, tocca interessi privati; sicuramente tutti coloro, che ora godono una pensione maggiore di lire 850., e se la vedranno ridotta a questa cifra, si credranno lesi; ma il dichiarare che l'effetto di questa legge sia assolutamente retrattivo, e che si violino diritti che si dice passero essere dai pensionati esperiti sotto certi governi, che dal popolo a noi annessi furono rovesciati, mi pare un'alligazione che non dovrebbe essere così facilmente tradotta in questo recinto.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Si dice pure che nell'antico Piemonte niuna legge avesse forza eguale a quelle che vigevano negli Stati sottomessi all'Austria ed al Borbone; ed io rispondo che se questa legge non era fatta di pubblica ragione nella forma delle altre leggi, vi era però una norma certa per proporre al Re il conferimento delle pensioni che si dovevano accordare non ad arbitrio in somma maggiore o minore, ma nella misura che dai regolamenti era segnata.

Ora se nel 1851 per ragioni di economia ed anche di giustizia, dirò distributiva, a riguardo di tutti quelli che godevano un assegno a carico dello Stato, una legge ridusse le pensioni, che anche allora erano superiori a lire 8m., a questa sola cifra, e si tratta adesso di dare per l'avvenire norme eguali per tutti gli impiegati del regno italiano, perchè, domando io, non dovrà tenersi l'istessa misura per le pensioni tuttavie esistenti?

Si soggiunge che queste sono grettezze.

È facile il dir ciò ogni volta che si domanda di fare un'economia; ma io vi prego di riflettere che la cifra di queste riduzioni ascendeva a 370m. lire, ed io credo che una simile somma economizzata non si possa qualificare di grettezza; la credo anzi una questione su cui val la pena che il Senato si fermi.

Qui non si tratta di ritogliere il pane a coloro che non possano altrimenti provvedersene, ma solo di ridurre quello che è eccesso, quello che realmente oltrepassa i termini dell'equità, della convenienza. Le pensioni di 15, 18, 20 e 25 mila franchi, non sono pensioni, sono abusi; e se sono abusi in generale, lo sarebbero assai più nelle condizioni nelle quali versa il paese.

Signori, non dimentichiamo mai che le condizioni finanziarie esigono tutta la nostra accortezza, tutti i nostri sforzi per impedire che si trasmodi; non dobbiamo mai ricusare un'economia quando la vediamo possibile, perchè bisogna che ci stia in mente che dovremo domandare al paese il suo concorso larghissimo a far fronte ai carichi pubblici.

Ciò essendo, dobbiamo anzitutto far prova che laddove troviamo alcun che a ritagliare senza commettere una ingiustizia, lo dobbiamo fare.

Abbiamo non ha guari votata una legge, quella dei cumuli; ebbene molti li godevano, non in via di abuso, ma perchè la legge li tollerava; eppure noi non abbiamo esitato a dichiarare che questi dovevano cessare.

Io spero quindi che il Senato non vorrà a capo di pochi giorni cambiare una deliberazione che fu presa dopo una lunga discussione, dopo maturo esame e che credo abbia avuto il plauso del paese se non ha quello di tutti coloro i quali vi erano direttamente interessati.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io mi giovo di taluna delle parole dette dall'onorevole preopinante, allorchè disse:

Quando l'Italia ha bisogno, noi ricorremo agli italiani, ma noi non faremo ingiustizie.

In questo caso, o Signori, si mettono di varie sorta imposte, e so ne possono mettere anche sulle pensioni, e quando esse gravitano egualmente sopra tutti, sono chiamate giuste, ma quando si toglie ad uno ciò che non si toglie ad altri si commette enorme ingiustizia.

Il pensionato il quale ha rilasciato per 40 anni il 2 1/2 per 100; il pensionato del quale è stata liquidata la pensione, il pensionato il quale è divenuto creditore dello Stato, ha diritto di pretendere che la sua pensione sia rispettata come proprietà, come rendita iscritta.

Vengo poi alla parte che sarebbe la prima del detto signor Senatore Di Revel; egli dice: Il Senato ha giudicato pochi giorni prima in un modo, non può ora votare in un altro. Ebbene, Signori, lo confesso, pretendo cosa che da pochi si può pretendere. L'uomo quello che meno facilmente fa, è di dire che ha errato, ma signori, *Errare humanum est*, ogni fatto dell'uomo è, o Signori, soggetto ad errore: dell'umanità è l'errare, gli uomini onorati devono correggere i loro errori, e sono persuaso in conseguenza che il Senato farà onore a sé, modificando e correggendo l'articolo che io credo ingiustamente fatto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io desidero solo dimostrare che il diritto che il precipitante crederebbe nascere dalla ritenuta del 2 1/2 per 100 fatta agli impiegati durante il loro servizio sia un argomento di poco valore, perchè è riconosciuto che il 2 1/2 per cento non arriverebbe a tanto da dare, cumulato e capitalizzato, il decimo delle pensioni.

Io parlo di quel che ho veduto. Sono stato Ministro delle finanze in questo paese, e ho dovuto più volte occuparmi delle pensioni soggette alla ritenenza del 2 1/2 per cento. Ebbene, io dico che vi era una legge, la quale voleva che tutti i pensionati dalle finanze, di una certa categoria, fossero soggetti alla ritenenza del 2 1/2 per cento, e poi avessero ragione ad una pensione determinata sia per essi che per le loro vedove in date cifre, però molto moderate.

Quando ciò si stabilì, per alcuni anni finchè non vi furono individui da pensionare si ebbero fondi, si accumularono, si posero a interesse e si credeva che questi avrebbero dovuto fornire assolutamente i mezzi per far fronte a tutte le pensioni. Ebbene, a capo di 15 anni, nonostante che si andasse colla massima riserva a conferire pensioni, a segno che io che parlo ho ricusato la pensione ad un impiegato di 72 anni, solo perchè mi diceva esser vecchio, mentre io lo vedevo in buona salute: nonostante, dico, si sia proceduto con tutte queste riserve, eppure a capo di 15 anni si è dovuto cominciare a dover dare un supplemento di fondi, e poi un altro e poi un altro ancora, tanto

che il 2 1/2 per cento ha finito per essere una cosa di pochissima importanza.

Il dire dunque che per la ritenenza si debba dare una pensione, la quale eguaglierà forse 6 o 7 volte il prodotto della ritenenza medesima, mi pare sia un argomento non guari accettabile.

Del resto, ripeto, questa questione fu già dal Senato esaminata con molta imparzialità e maturità, e non crederei che farebbe buon senso che il Senato, dopo soli pochi giorni, venisse a disdirsi.

Senatore Gallotti. Avendo domandata la parola per la terza volta, non so se il Senato....

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma è la terza volta che parla.

Senatore Gallotti. Se il Senato non vuole....

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Gallotti. Ringrazio il Senato. Ogni paese ha le sue leggi, ed è fortunato quando al Ministero delle finanze ha presieduto un uomo come l'onorevole preopinante.

Tra noi si è fatto un calcolo diverso per le pensioni.

A Napoli ci fu un Ministro di finanze, e ne abbiamo avuti più d'uno, il quale era severo. Costui voleva scaricare il Governo di queste pensioni; fece un calcolo, e si vide che la Cassa d'ammortizzazione che succedette al Monte di pietà per le vedove e per i pensionati, guadagnava, perchè tutti coloro che non avevano raggiunto il ventesimo anno perdevano la pensione, perchè molti che non avevano il diritto di domandar la pensione (mentre avevano diritto di domandarla soltanto coloro che avevano servito 40 anni, e raggiunto il 65 anno di età) non la ottenevano.

Ecco perchè il Governo ci guadagnava; e credo che se si mettesse una Cassa di risparmio alla quale si dessero le condizioni perfette che aveva lo Stato, il Governo, o la finanza di Napoli cogli impiegati, io sono certo che essa ci guadagnerebbe.

Allora fu fermato un patto fra gl'impiegati e il Governo, e questo fu obbligatorio per gl'impiegati, e l'ultima parola si disse quando fu liquidata la pensione.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domanderei la parola; ma se qualche Senatore desiderasse ancora parlare, mi riserverei di parlare l'ultimo.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. La divergenza di opinione muove da questo: che l'onorevole Senatore Di Revel, e con lui tutti gli altri che dividono o divisero altra volta il suo parere, vedono nella questione un semplice argomento di finanza. Altri ed io con essi vediamo invece implicato un principio di giustizia, che non si muta per quelle tali conseguenze finanziarie che ne possono derivare.

L'onorevole Di Revel nella rettitudine dell'animo suo, e nella dirittura della sua mente ha parlato di interessi compromessi.

Ecco dove la mia opinione differisce dalla sua.

Io trovo nella questione compromessi, non semplici interessi, ma veri e proprii diritti.

A riscontro di ciò, o Signori, supponete che siano stati lanciati sequestri, giacchè nella legislazione di alcune Provincie le pensioni sono sequestrabili, siano stati fatti sequestri per legittimi crediti sopra pensioni già date, siano stati a buona fede presi impegni sopra pensioni legalmente conferite. Si potrà fare davanti ai tribunali ordinarii questione se il credito dietro il quale è stato fatto un sequestro, se il credito a buona fede assicurato sopra tali pensioni sia o no simulato; ma provata la sua verità, provata la buona fede della civile transazione, non vedo come potrebbe al sequestro o ad altro impegno qualsiasi venir sottratto il subbietto della pensione.

L'onorevole Di Revel intanto non trova retroattività nella disposizione controversa in quanto essa si limita a colpire le future mensualità, e non quelle già decorse. Ciò che la disposizione colpisce, o Signori, è il diritto in sé, è il diritto già quesito alla pensione in forza di un titolo legittimo fondato per alcune provincie sopra la cosa giudicata, sopra un documento esecutivo dietro il quale il Ministro delle Finanze poteva essero chiamato davanti ai tribunali ordinari in via semplicemente esecutiva.

Io domando se ciò costituisce un semplice interesse o non certamente un vero e proprio diritto.

A provare che leggi analoghe a quella presente hanno sempre forza retroattiva, o a meglio dire investono tutti gl'interessi in corso senza vizio di retroattività, si è citata la legge sul cumulo degli impieghi.

Signori, io non sono chiamato a giudicare quella legge. Quella legge può essere in vario modo giudicata finanziariamente e politicamente, ma nei termini di rigorosa giustizia la legge dei cumuli colpisce pur troppo molti interessi, ma non ferisce diritti acquisiti.

Sono alcuni i quali scambiando le teorie del diritto privato con quelle del diritto amministrativo, credono che tra il Governo ed impiegato esistano vincoli strettamente contrattuali. Ma ciò non è rigorosamente vero; i rapporti fra Governo ed i suoi impiegati sono tutti determinati dal diritto amministrativo che non desume i suoi principii dal diritto privato; come il Governo può revocare un individuo da un impiego, esso o la legge dichiarano che due impieghi sulla stessa persona non sono compatibili; lo che vuol dire revocarlo da uno. La legge in tal maniera avrà delle regole di equità da seguire, non dei diritti quesiti da rispettare.

Lo stipendio dell'impiegato è un corrispettivo dell'opera in corso che presta, ma la pensione del pensionato è un corrispettivo del servizio già prestato, già finito.

In questo è il carattere del diritto quesito; nella compiuta prestazione del corrispettivo, per cui la pensione fu data; indipendentemente anco dall'esistenza o non esistenza di una ritenzione, della maggiore o minore

quantità di essa, dacchè io concordo coll'onorevole Senatore di Di Revel, che non erano in nessuno degli antichi Stati d'Italia ritenzioni o ritenenze come qui diceasi, in tali proporzioni che da per sè potessero costituire il corrispettivo della pensione. Ma dove ritenzioni erano, non posso neppur negare che il corrispettivo era in ragione mista e del servizio prestato e delle ritenenze fatte.

Quando altra volta toccammo qui di questo argomento che avrei creduto non dovesse oggi nuovamente discutersi, credei che l'obbietto che si desuneva dall'esempio di quello che fu fatto nelle antiche provincie nel 1851 dovesse mettersi da parte, per ogni riguardo di buona convenienza.

Non sono io che dirò che nel 1851 fu violato un diritto. Io diceva già, e ripeto adesso, che quando abbiamo da applicare una massima evidentemente giusta ad un caso concreto, i di cui termini necessariamente la reclamano, non corre l'obbligo di giustificare che in un caso apparentemente identico si fece cosa men coerente ai più rigorosi principii di giustizia.

Tutte le ragioni consigliano a ritenere che la fattispecie sulla quale altra volta fu presa una risoluzione, non avesse quella perfetta identità che si pretende trovarvi. Che se per avventura si volesse dire che in una votazione di bilancio occorre una depennazione la quale non era forse perfettamente coerente alla più rigorosa giustizia, ne verrebbe la conseguenza che in tanto più solenne occasione qual'è questa di una legge normale in materia di pensioni, si avesse ciò nuovamente a sanzionare contro i principii di giustizia regolatori di questa stessa materia?

Ripeto, io non sono qui per dire che nel 1851 fu fatta cosa non giusta. Io non ho nè il diritto di dire questo, nè il dovere che mi sarebbe grandemente penoso; tanto nutro rispetto per tutto ciò che si fa dai poteri legalmente costituiti.

Io credo che senza discutere, abbia da ritenersi che la fattispecie non è identica; che se si dovesse discutere l'identità o la non identità della fattispecie, io sentirei dovere dimostrare la non identità.

È un fatto che nelle antiche provincie fino al 1851 non vi fu mai ritenenza (Obl... Obl...) Così io ritengo (*Voci varie.*)

Sento da varie parti che per gli impiegati delle finanze vi era anche anticamente una ritenenza. Ebbene il mio ragionamento corre egualmente e rispondo che la riduzione non fu fatta per gli impiegati che avevano sostenuto la ritenenza...

Senatore **Di Revel**. Il massimo era di lire 3000.

Senatore **Duchoqué**. Ringrazio l'onorevole Di Revel di farmi sapere che gli impiegati di finanza non potevano avere la pensione oltre le lire 3000; quindi nel 1851 non potè violarsi nessun diritto che potesse trovare parte del suo corrispettivo nella ritenenza.

Quindi sta fermo quanto dicevo che nel 1851, quando per occasione di bilancio fu stabilito il *maximum* della

pensione a lire 8000, questa riduzione a carico dei già pensionati, non potè ferire alcuno che avesse subito ritenzione o ritenenza.

Altra differenza. Le pensioni erano state date non in virtù di sentenze di Tribunali, come in qualche provincia e precisamente in Toscana, ma erano state date per azione alquanto più libera del potere esecutivo.

Io convengo perfettamente che la regolarità dell'amministrazione nelle antiche provincie era tale che il potere sovrano anche prima del sistema costituzionale si teneva vincolato dalle regole che si era date e sempre le rispettava.

Ma le forme, o Signori, non sono una cosa inutile; una sentenza di tribunale, una sentenza avuta in contraddittorio del Ministro delle Finanze, una sentenza con cui si può citare il Tesoro esecutivamente, è cosa legalmente alquanto diversa da una concessione del potere amministrativo, la quale, comunque avesse fondamento sopra regole prestabilite, pur tuttavia rivestiva, come dicono gli scrittori di diritto amministrativo, una forma graziosa.

La differenza, se volete, non sarà grandissima; ma sarà abbastanza grande, per me a inferirne in somma che non abbiamo due specie così assolutamente identiche, da volere assolutamente una identica soluzione. E questa identità io constato con grandissima compiacenza perchè a difendere l'assunto mio non s'incorre nello scoglio di appuntare d'ingiustizia quello che fu fatto nel 1851.

Che se poi mi si volesse condurre al punto di trovare deciso contrasto tra il fatto nel 1851, e quello che io oggi difendo, fo appello alla lealtà di voi tutti, o Signori, se lo essersi potuto commettere sbaglio una volta, sarebbe ragione perchè si commetta una seconda volta?

Questa però non è la mia tesi. Per me diversa era la ragione dei fatti, diversa può essere la risoluzione.

Che la questione della ritenenza avesse un valore fu ritenuto anche qui nelle antiche provincie.

Mi rammento ora di aver letto, per ragione d'ufficio negli scorsi giorni la legge sulle pensioni della marina, se non sbaglio, del 1853, ed ho veduto che in quella legge vi è un articolo col quale si riservarono i diritti in via di favore a coloro che avessero fatto versamenti, non so in qual corso di anni, nella cassa, mi pare, degli invalidi. Ciò mi proverebbe che una importanza anche qui si è data alla ritenenza.

Questo per altro è uu di più per me; il corrispettivo più vero della pensione già data, il fatto che determina la sua irrevocabilità, è il servizio già compiutamente prestato.

Il Senato voti come crede nella sua coscienza; ma per me sta che noi oggi decidiamo sopra un diritto quesito, noi decidiamo se un diritto quesito abbia oppure no a rispettarsi.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Vi rinuncio perchè credo che al

sentimento di disinteresse e d'abnegazione, che si è mostrato dal Piemonte nel 1851 e per parte di chi votò la legge, e per parte di chi ebbe a sopportarla, meglio corrisponda il tacere.

Senatore **Gallotti** Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Alfieri**. Io non ho fatto nessuna allusione a quanto ha detto il Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Mi sia permesso parlare e dimostrerò la ragione della mia domanda.

Presidente. Non è permesso al Presidente l'accordare la parola ad un Senatore, dopo che ha già parlato tre volte sulla stessa questione.

Senatore **Gallotti**. Ma qui si tratta di un fatto personale.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha pel primo domandato la parola per un fatto personale.

Leggerò l'articolo del Regolamento il quale determina quale sia il fatto personale, imperocchè io non posso accordare la parola che nei termini ristrettivi stabiliti da esso.

L'articolo è il 41. Esso dice:

« È sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, o per un fatto personale, cioè tale, che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante, ma alla persona di lui, in quanto un detto od un fatto gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori, o dal Presidente. »

In questi termini ristrettivi, cioè *che un detto od un fatto sia stato erroneamente imputato al Senatore Gallotti da alcuno degli oratori, gli accordo la parola.*

Senatore **Gallotti**. Questo è il caso. Prego il Senato di ascoltarmi un istante.

Pare che si creda da taluno che io possa avere proferita qualche parola, la quale possa parere di poco rispetto al tanto degno di stima Senato piemontese. Se mai l'avessi proferita, locchè mi pare impossibile, io m'intendo ritirarla, e dichiaro che mi sarebbe sfuggita inavvertitamente.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore **Duchoqué**.

Senatore **Duchoqué**. È tanta l'affettuosa venerazione che io sento per l'onorevole Senatore Alfieri che non posso a meno di rispondere alcune parole all'incisiva sua osservazione.

Egli ha parlato di disinteresse; chiunque ha la fortuna di conoscere il Senatore Alfieri sa che le sue ispirazioni non possono essere non che di disinteresse, generosissime; però debbo dire che egli mette la questione fuori dei suoi termini, che la conduce in un campo nel quale nè esso, nè io possiamo discuterla, non che dominarla.

Mi permetta che io gli dica che io sento disinteresse quanto egli ne sente; ma non è dei nostri interessi che

si discute, sibbene dei diritti altrui che non interessano noi nè direttamente, nè indirettamente nel senso stretto della parola, ma che interessano la giustizia, e perciò nel più lato senso interessano tutti.

Senatore **Alfieri**. Io credo che sia dover mio di dichiarare, che quando ho parlato di disinteresse e di abnegazione, non ho punto inteso parlar di disinteresse e d'abnegazione mia; ho parlato dell'abnegazione per parte di chi votava la legge, ed ho parlato massimamente dell'abnegazione per parte di chi aveva a sopportarne gli effetti, abnegazione tale, che non mi risulta, per quanto abbia potuto avere occasione di conoscere i fatti, che un solo lagnò siasi elevato in tutto il paese.

Ora tali essendo i fatti, io trovava singolare che si cercasse nella discussione presente, parlando della legge del 1851, di annuciare che forse si era fatta un'ingiustizia. Credeva che vi fosse più e meglio a dire di quella legge, ed è, mosso da un tal sentimento, che io aveva domandato la parola.

Presidente. Credo non sia più il caso di fermarsi su quest'incidente; del resto la storia giudicherà i fatti e rammenterà l'abnegazione del Piemonte, tanto dalla parte del Governo, che dalla parte dei cittadini in quell'epoca a cui ha fatto allusione il Senatore Alfieri.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Io desidero solo di rettificare una cifra stata allegata dal Senatore di Revel, ed in ciò fare desidero pure di esprimere ad alta voce che il mio voto non sarà dissimile da quello che ho già pronunziato precedentemente, contrario cioè alla riduzione delle pensioni già concesse.

L'onorevole Senatore Di Revel diceva che vi sarebbe un risparmio di 370 mila lire; la cifra data in allora dal Ministro delle finanze è di 276 mila lire; ma in quel giorno non si era avvertito che il trattato di Zurigo aveva conservate integre le pensioni concesse dal Governo austriaco; quindi dalle 276 mila lire conviene dedurre la somma per le pensioni concesse ai Lombardi. Se sono bene informato, queste pensioni andrebbero circa a 50 mila lire, quindi il vero risparmio che si verrebbe a fare, non sarebbe che di 220 mila lire circa, supponendo che tutti quelli che la godevano in principio dell'anno vivano ancora in questo momento. Questa considerazione la faceva onde il Senato, con piena cognizione di causa, possa pronunziare il suo voto; voto che qualora fosse contrario a quello già emesso, non verrebbe il Senato punto a disdirsi, poichè vi è un altro fatto che credo di poter ora addurre. Ricorda il Senato, che l'articolo fu vinto da 41 voti contro 39 allo squittinio segreto, e se non vado errato, un Senatore ha dichiarato nella seduta stessa, che aveva sbagliato nel porre la palla nell'urna, quindi vi sarebbe stata parità completa di voti. A me pare perciò che queste due circostanze dimostrino, che non si otterrebbe una grande economia, e che il Senato non si disdirebbe perchè la parità dei voti che ha avuto

luogo, se non legalmente, ma di fatto, fa sì che non si può riconoscere nel voto pronunziato l'espressione di una maggioranza che legghi attualmente il Senato; e concludo col dire che voterò contro l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale; e spero che i miei colleghi vorranno fare altrettanto.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non so veramente come chiamare il modo con cui la discussione procede.

Si tratta di una legge votata dal Senato, e riprodotta dal Governo, ed al banco dei Ministri non veggio un Ministro che sorga a difenderla.

Il porre sempre innanzi al Senato le individualità a fronte di certe questioni, parmi cosa meno conveniente. Per parte mia non arrossisco, non ho paura di dire schietto il mio pensiero nelle questioni in cui intervengo; ma credo sia pure dovere del Ministero e del Ministro di Finanze che ha presentata questa legge di dire, o commettere ad altri che dica qualche cosa a questo riguardo.

Quando si trattò di questa discussione la prima volta vi era un Commissario del Governo il quale aderì a che la legge passasse nel modo in cui fu approvata; ora si vuole quasi stare indietro, e lasciare al Senato l'odiosità, se v'ha, di questa misura.

Per me mi glorierei e mi glorierò di aver dato questo voto, ma comunque credo che il Governo debba spiegare le proprie intenzioni.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Non è nelle questioni di questa natura che il Ministero debba stare addietro e non parlare.

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io debbo giustificare l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, se non intervenne alla seduta del Senato; egli è trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione di leggi importantissime di finanze e mi ha incaricato di presentare le sue scuse al Senato; egli d'altronde non prevedeva forse che una questione già stata suocitata e risolta altra volta, dovesse tornare in campo quest'oggi.

Io non posso dire quali siano i suoi precisi intendimenti in questa questione così vivamente dibattuta nel Senato, ma il Ministero ha creduto doversi rimettere alla saviezza del Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io non entrò in alcuna questione di merito, dopochè l'onorevole Senatore Duchoqué ha posta la questione nel suo vero aspetto dichiarandola una questione di diritto, e non una questione finanziaria, e la ha trattata sì bene.

L'osservazione ch'io volevo fare adesso è solamente per ricordare che nella discussione precedente l'onorevole Commissario del Governo si era rimesso alla sa-

viezza del Senato e non aveva appoggiata l'aggiunta della frase che forma il fine dell'articolo 38; anzi il Commissario Governativo aveva accennato alla somma, che credo esattamente abbia indicata l'onorevole Senatore Di Pollone di 200 e non so quante mila lire, sotto questo aspetto, che cioè non era poi un peso così grave per le finanze, e che d'altronde questo peso andava necessariamente diminuendo tutti gli anni per la cessazione di vita di uomini che erano tutti in età gravissima, o che per conseguenza non credeva doversi appoggiare quello che era in allora proposto dall'Ufficio Centrale per ragioni di economia. Se quindi si rimise con una frase cortese alla saviezza del Senato vi era luogo a credere che non trovasse abbastanza fondata quella proposta dell'Ufficio Centrale, anzi credo ricordarmi che l'onorevole Magliano abbia allora precisamente profferita la frase di riconoscere nella pensione in corso un diritto acquisito, che non poteva essere lesa.

Dopo queste cose, credo di dover fare una sola osservazione, ed è questa, che relativamente alla Lombardia e precisamente per la circostanza accennata dall'onorevole Senatore Di Pollone, alcune di quelle pensioni essendo guarentite dal trattato di Zurigo, ne verrebbe in quella parte d'Italia anche questo sconcio, che gl'impiegati superiori i quali hanno esclusivamente servito il Governo Austriaco (del che non faccio loro alcun torto, giacchè nella Magistratura operarono da buoni e savi Magistrati), ma che ad ogni modo non servirono che quel Governo, si troverebbero dal Governo che più non è, difesi nel godimento dei loro diritti, mentre quegli onorevolissimi Magistrati e Magistrati di grado elevatissimo, i quali furono conservati al servizio dello Stato, ed all'onore della Magistratura anche dopo che la nostra fortuna portò il cambiamento di Governo, si troverebbero invece in una condizione molto inferiore.

Io non credo che anche dal lato dell'opinione pubblica possa essere molto vantaggioso il vedere in un paese i primi conservati al godimento di una più lauta pensione, ed i secondi ridotti a molto peggior condizione. Nulla ho da aggiungere dopo sì lunga discussione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io voleva tacermi; ma le parole dell'onorevole Senatore Di Revel mi obbligano di fare al Senato una dichiarazione.

Io mi trovavo presente quando fu l'altra volta votata questa legge; il progetto ministeriale non portava questa aggiunta, la quale venne fatta durante la discussione.

Per le diverse ragioni, ripetute anche ora da parecchi Senatori, io allora votai contro l'aggiunta che include eziandio le pensioni già liquidate. Il Ministro delle Finanze in questo momento fa sentire a voce e in iscritto che se ne rimette al giudizio del Senato.

Io dunque credo non poter far altro che astenermi dalla votazione perchè intendeva astenermi. È bene che il Senato ciò sappia e sappia anche così quale era la ragione del mio silenzio.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministero si è rimesso alla saviezza del Senato perchè crede che in questa questione qualunque solidarietà tra i membri del Ministero non si deve calcolare.

Ognuno di noi vota come gli suggerisce la propria coscienza, tanto più che il Senato ricorda benissimo che nel primo progetto del Ministero non vi era questa disposizione, la quale venne poi da lui accettata ed ora riproposta; ed io per parte mia dichiaro che voterò per l'articolo come sta di presente, perchè parmi che nell'interesse delle finanze e della pubblica coscienza convenga stabilire e fissare questo limite come è stato proposto.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al relatore dell'Ufficio Centrale, poi l'avrà il Senatore Ceppi.

Senatore Jacquemoud. Cedo la parola al Senatore Ceppi; io parlerò l'ultimo.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. Io sono nel novero di coloro che hanno votato per la reiezione di quest'ultima parte dell'articolo.

Solito a rispettare le maggioranze, mi riacresce grandemente di non potermi rimuovere dalla mia opinione, cosicchè dovrei votare nello stesso senso, perchè, come magistrato, sono veramente sotto l'impressione del diritto acquisito, tuttavolta che si tratta di pensione la quale sia stata accordata veramente a termini del disposto delle leggi.

Ora, se si tratta di pensione accordata in questa conformità, io non posso a meno di riconoscere il diritto acquisito.

Io lodo molto l'esempio del Piemonte, ma non cerco neppure di imporlo ad altri, e senza dire che si sia fatto bene, o male, io mi faccio il caso d'un padre di famiglia, il quale od ai creditori, o con divisione anticipata tra i suoi figli, si sia riservata una parte della pensione, anche piuttosto pingue se vuoi, colia quale ricava di che campare onestamente la vita, e che abbia dato il rimanente delle sue sostanze ai suoi figli o creditori, e domando quindi se in ciò non vi sia veramente diritto acquisito.

Io non vorrei che il Parlamento Italiano per una somma, quand'anche fosse di qualche considerazione, venisse a dare quest'esempio di non rispettare i diritti acquisiti.

Io ho parlato di pensioni che si siano accordate a termini del disposto delle vigenti leggi, perchè io sono persuaso che molte di queste pensioni non furono regolarmente concesse: dunque io vorrei, sia per modo

di conciliazione, sia per modo di far ritornare la questione nei termini della legalità, sostituire l'ultima parte dell'articolo con quest'altra che avrei l'onore di proporre, e che consiste in ciò, che fosse in facoltà del Governo di chiamare a revisione quelle pensioni che risultassero accordate in eccedenza evidente al disposto della legge.

Io non voglio entrare nei particolari, e molto meno fare allusione alle persone, ma io sono persuaso che una gran parte della somma che può rientrare alle finanze dello Stato con l'ultima disposizione dell'articolo, rientra pure col mio emendamento.

A questo emendamento nessuno ha ragione di opporsi, perchè si tratta di rispettare il disposto della legge.

Se per via di grazia, se per via di abuso, se per via di intrigo si riuscì ad ottenere una pensione evidentemente più pingue di quella che fosse dovuta a termini di legge, nessuno sarà per dularsi se si domanderà la revisione di questa pensione.

Io crederei tanto più conveniente di adottare questo mezzo termine in quanto che dalle spiegazioni date l'altra volta dall'onorevole Senatore Alfieri, fu già ammesso dal Senato, che si debbano rispettare in Lombardia le pensioni accordate a termini di legge, ossia *regolarmente liquidate*, espressione che credo trovai nel trattato di Zurigo.

Noi abbiamo ammesso ed anche esplicitamente colle diverse dichiarazioni espresse dall'onorevole Senatore Alfieri che in Lombardia non avrebbe effetto quest'ultima disposizione della legge; ma allora riconosciamo che a fronte di un patto convenuto, che a fronte di una convenzione coll'Austria, noi rispettiamo solo le leggi in Lombardia e non altrove, locchè sarebbe affatto incongruo per non dire ingiusto e strano.

A me pare che sia meglio rientrare addirittura nel sistema generale, nella legalità, e di riservarsi solo di sottoporre a revisione quelle pensioni che risultano accordate in eccedenza evidente al disposto delle leggi che erano in vigore in ciascuno Stato.

È in questo senso che mi permetto di rassegnare questo emendamento, così concepito:

« Salva la revisione di quelle pensioni che possano riconoscersi in eccedenza evidente al disposto delle stesse leggi. »

Presidente. Prima di tutto rileggerò l'emendamento che il signor Senatore Ceppi propone alla seconda parte dell'articolo 38.

(Vedi sopra.)

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La parola è al signor relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'ora essendo tarda, dirò poche parole sull'argomento.

« Mi duole certamente di non vedere al banco dei Ministri il signor Ministro delle Finanze che ha presentato la legge.

Io credo che trattandosi di una disposizione la quale ha occupato per varie sedute il Senato, il Consiglio dei Ministri non avrà presentato questa disposizione, facendola sua, senza che sia stata oggetto di una matura discussione; quindi, io credo che, se fosse stato presente il signor Presidente del Consiglio, egli avrebbe dichiarato quello che si è opinato in proposito dal Consiglio dei Ministri.

Del resto non volendo riprodurre gli argomenti che furono già troppo lungamente svolti nella discussione anteriore, mi limiterò a leggere alcune parole della relazione dell'Ufficio Centrale per quelli dei nostri colleghi i quali non hanno preso parte alla votazione di questo progetto di legge.

Era detto nella relazione:

« Quando il Parlamento nel 1851 fissava il *maximum* delle pensioni a L. 8,000, fece l'applicazione di quel principio anche alle pensioni già anteriormente conseguite.

« L'Ufficio Centrale non ricorderà le discussioni che ebbero luogo a questo riguardo alla Camera dei Deputati, e d'altra parte non è da supporre che il Parlamento voglia oggi adottare un principio diverso. Ma quando egli credesse di farlo mantenendo per le nuove province, e senza riduzione, le pensioni già conseguite oltre le lire 8,000, giustizia vorrebbe che per i pensionati delle antiche provincie che dovettero subire la riduzione alle lire ottomila, la legge ristabilisse i diritti di cui godevano col rimborso degli arretrati; quindi nell'adottare l'art. 38 si propone di aggiungere le parole, salvo la disposizione dell'art. 18 in quanto al *maximum* delle lire 8,000. »

La principale ragione che muoveva il Parlamento subalpino era questa; si diceva: si parla di diritti acquisiti dai pensionati; ma si deve anche avere riguardo ai diritti acquisiti dei contribuenti.

Ora quando i contribuenti sono stati chiamati ad esternare il loro sentimento riguardo al *maximum* delle pensioni, hanno dichiarato per mezzo del Parlamento che il *maximum* delle pensioni sarebbe fissato a Lire 8,000.

Ed anche i signori opposenti hanno votato l'articolo 18 in cui è detto, che il *maximum* delle pensioni è di lire 8,000.

Tutte le leggi anteriori, qualunque sia la forma con cui si concedessero le pensioni, erano leggi non votate dai contribuenti; essi non avrebbero acconsentito, come non lo acconsentono adesso, ad accordare pensioni superiori a quelle che leggi della Francia, del Belgio e di altri governi in condizioni analoghe a quelle del Governo italiano hanno accordato. Si deve aver riguardo anche ai contribuenti; i loro interessi devono essere tutelati dal Parlamento, e massimamente dal Senato che è un corpo conservatore, il quale deve tenere la bilancia della giustizia tanto per i pensionati quanto per i contribuenti.

Quindi riferendosi a tutte le altre considerazioni

svolte nella precedente discussione, l'Ufficio Centrale insiste nel mantenimento dell'articolo 38 quale fu votato e se ne rimette alla saviezza del Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho bisogno di rispondere ad una osservazione del Senatore Jacquemoud, che pare che accusi il Presidente del Consiglio di abbandonare quasi senza esprimere le sue idee una questione di tanta importanza. Mi sembra che quel che ho detto basti a mostrare che il Presidente e il Ministero non fanno se non quello che devono e possono fare in questa circostanza.

Il progetto ministeriale, senza portare quest'aggiunta cadeva sopra un argomento gravissimo, quale era quello di definire le pensioni, e le conseguenze e le forme della liquidazione delle pensioni. Ora quando in un articolo tutto secondario, di non molta importanza, il Ministero trovò un disparere nel Senato, credette di rimettersene alla sua giustizia, credette che gli bastasse aver la legge tutta intera votata ed accettata e lasciò correre facilmente quelle leggieri modificazioni.

Oggi si ripropone la legge, oggi il progetto ministeriale riappare com'era. Il Presidente del Consiglio per bocca nostra e in iscritto, fa sentire che anche questa volta, come la prima, se ne rimette al senno del Senato. Credo che così egli faccia quel che doveva fare; solamente per la parte mia ho creduto aggiungere, e lo ripeto, che siccome allora credetti personalmente tenermi all'opinione della minoranza, o quasi minoranza del Senato; così questa volta fo di più; schivo ogni più piccola discrepanza di espressione con i miei colleghi e mi astengo dal votare.

Presidente. Il sig. Senatore Di Revel trasmette al banco della Presidenza un suo emendamento.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

L'emendamento non deve venire che nel caso in cui non sia approvato l'articolo. Non è che subordinato.

Presidente. Mi dica allora quando debbo leggerlo. Ora credo che convenga prima di tutto mettere ai voti la prima parte dell'articolo su cui non cade contestazione; poi l'emendamento del Senatore Coppi; o se questo non è approvato, si metterà ai voti la seconda parte dell'articolo medesimo.

Intende il Senatore Di Revel, ove la seconda parte venisse rigettata, surrogarla col suo emendamento?

Senatore Di Revel. Come ho detto, quando non sia approvato l'articolo come sta, verrà il mio emendamento.

Presidente. In tal caso bisognerà che lo legga perchè il Senato possa far ragione della precedenza dell'uno all'altro.

Il Senatore Di Revel vorrebbe che si surrogasse all'ultimo membro di questo articolo 38 la seguente disposizione:

« Sarà sospeso il pagamento delle pensioni superiori

alle lire 8000 per quella parte però soltanto che supera tale annua quantità, e ciò finchè sia seguita una revisione delle medesime, da cui risulti essere state concesse nell'assoluta conformità delle leggi in allora in vigore. »

Interrogo il Senato per vedere se questo emendamento del Senatore Di Revel è appoggiato.

Chi lo appoggia sorge.

(È appoggiato.)

L'emendamento del signor Senatore Di Revel veramente si dilunga di più dal testo della legge, comprende una disposizione direi più restrittiva che quella dell'emendamento del Senatore Ceppi, conseguentemente mi pare il caso di metterlo prima ai voti.

Ma frattanto comincio a mettere ai voti la prima parte dell'articolo 38 in queste parole che leggo:

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Era-rio continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori. »

Chi approva questa parte voglia alzarsi.

(Approvata.)

Ora se non vi sono osservazioni in contrario metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Di Revel.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Vorrei fare un'osservazione sulla precedenza: mi pare che l'emendamento proposto dal signor Senatore Ceppi debba essere messo ai voti prima di quello proposto dal signor Senatore Di Revel perchè più largo; il signor Senatore Ceppi proponeva la revisione di tutte le pensioni e non solo di quelle che eccedono le lire 8000.

Presidente. Rileggerò entrambi gli emendamenti: quello proposto dal signor Senatore Di Revel, come dissi, restringe più di quello del signor Senatore Ceppi, e perciò ho interrogato il Senato se debba darsi a quello la preferenza: rileggo l'uno e l'altro per ordine di proposta (*Li rilegge, V. sopra.*)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per un'osservazione sulla votazione.

L'uno e l'altro emendamento non può venire in votazione, se prima non è decisa la questione se si mantengano o si rigettino le parole *salvo la disposizione dell'art. 18*: quindi credo che bisogna prima di tutto rigettare o ammettere queste parole, perchè senza di ciò gli emendamenti non potrebbero essere posti in votazione.

Presidente. Il signor Senatore Di Pollone propone che prima di tutto si metta ai voti la seconda parte dell'articolo, considerandola come una parte, la quale debba essere votata, estrazione fatta dagli emendamenti presentati dai signori Senatori Ceppi e di Revel. Osservo che sono state presentate due variazioni come emendamenti, dunque come emendamenti devono essere messe prima ai voti: così porta il regolamento.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Io volevo solamente far osservare che il signor Senatore Ceppi ha premesso che egli non voterebbe l'aggiunta all'articolo per cui si è fatta fin ora una lunghissima discussione, ma che proponeva un emendamento per la revisione delle pensioni concesse in eccedenza al prescritto della legge. Questo fa presupporre che si debba votare prima l'ultima parte dell'articolo sulla quale ha vertito la discussione. L'onorevole Senatore Di Revel dichiarò poi esplicitamente che solo per il caso del rigetto di quest'ultima parte dell'articolo che vuole mantenere, soltanto, dirò così, in questo caso disperato, presenterebbe il suo emendamento od aggiunta per fare che almeno sieno rinviate le pensioni e che per tutte se ne sospenda il pagamento quando eccedono le lire 8000 per vedere se sono concesse o no in conformità della legge.

Dunque l'una e l'altra di queste aggiunte presuppongono la votazione della seconda parte dell'art. 38 sulla quale ha vertito la discussione.

Presidente. Prima di tutto bisogna bene esaminare se quest'ultima parte una volta che sia stata votata precedentemente, non pregiudichi le votazioni successive; io del resto sono agli ordini del Senato e secondo delibererà porrò ai voti o la seconda parte dell'articolo come sta nel progetto o gli emendamenti proposti.

La seconda parte dell'art. 38 non fa altro che stabilire che anche per le pensioni liquidate anteriormente, rimane fissato il *maximum* a 8000 lire.

Le due aggiunte od emendamenti stabiliscono un sistema medio, un sistema per il quale si può far luogo alle pensioni di maggiore entità sotto la condizione di una revisione.

Torno a rileggere le due proposte (*V. sopra.*)

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Desidero solamente di spiegare il mio emendamento.

Io non intendo nè di esigere la revisione di tutte le pensioni, nè sospenderne il pagamento per chi ha già un diritto acquisito. Crederei, secondo il mio emendamento, che il Ministro delle finanze dovrebbe commettere alla Corte dei conti di far procedere alla revisione delle pensioni, e ove ne trovi una, p. es., di 12,000 lire, che sia conforme a legge, non faccia alcuna istanza per farla ridurre più o meno, e se invece ne trova altre le quali eccedano il disposto della legge, allora esperisca della facoltà di riduzione accordatagli dalla legge.

Presidente. Nell'emendamento del sig. Senatore Di Revel vi è una disposizione di più, vi è cioè la sospensione del pagamento delle pensioni.

Senatore Jaquemond, relatore. L'Ufficio Centrale adottando le osservazioni del signor Senatore conte Cibrario, prega il signor Presidente di voler mettere ai voti la fine dell'articolo, e poi dopo se non è adottato.

si passerà agli emendamenti, i quali sono vere aggiunte, tanto più che il Senatore conte Di Revel ha dichiarato espressamente che egli non proponeva il suo emendamento che per il caso in cui la riserva relativa all'articolo 18 non fosse ammessa dal Senato.

L'emendamento del Senatore conte Ceppi propone la revisione di tutte le pensioni che non furono accordate in conformità delle leggi vigenti, senza distinzione tra quelle che sono superiori od inferiori alle lire 8000; ora mi pare che questo emendamento possa essere votato, anche quando sia ammessa o respinta la limitazione alle lire 8000 per le pensioni già concesse.

Presidente. È inteso che la votazione della seconda parte dell'articolo non pregiudica gli emendamenti.

Senatore Alfieri. Mi pare esser chiaro che questo è un emendamento proposto alla fine dell'articolo, e l'emendamento deve essere votato prima.

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri esprime ciò che aveva indicato, e che mi pareva una norma regolare da seguirsi; ma alcuni Senatori avevano suggerito che si dovesse passare prima di tutto alla votazione di questa seconda parte, e siccome appunto temeva che a norma del nostro sistema di votazione si potesse intendere pregiudicata la votazione degli emendamenti, aveva fatta questa riserva.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di considerare come le due proposte degli onorevoli Senatori Ceppi e Revel non sieno veri emendamenti, ma aggiunte all'articolo 38, e non potrebbero farne parte senza che prima venga eliminata l'ultima parte di detto articolo; quindi insisto perchè si ponga ai voti tale parte che noi speriamo di vedere rescare dall'articolo in discussione, salvo poi a votare sulle aggiunte proposte dai detti signori Senatori.

Voci. No, no, l'emendamento esclude la votazione.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Il Senatore Ceppi ha l'intendimento di proporre che invece di dire « salvo la disposizione dell'art. 18 » si dica salvo, ecc., con quanto è scritto nel suo emendamento. È dunque una sostituzione di una disposizione ad un'altra disposizione. È un vero emendamento e non è la prima volta che si presenta tale caso.

Faccio un'osservazione non applicata al caso attuale, e protesto ai miei colleghi che non farei di questi supposti che potessero essere applicati a ciò che abbiamo sotto occhio.

Ma se si votasse altrimenti che cosa succederebbe? che potrebbe avvenire che la maggioranza escludesse l'ultima parte dell'articolo e che, ottenuto l'intento principale, non si volesse poi ammettere nessun limite a questo primo principio già stabilito dall'articolo.

Quindi necessariamente deve votarsi l'emendamento poi l'articolo nel suo complesso.

Presidente. La parola è al signor Senatore De Sonnaz.

Senatore De Sonnaz. Non è la prima volta che si presenta un emendamento come aggiunta ad un articolo, per conseguenza questo emendamento votandosi prima, il secondo paragrafo rimane come un'aggiunta; ciò, ripeto, già si fece in altre occasioni.

Presidente. Un'aggiunta è una cosa che si pone unita ad un'altra cosa che esiste. Coll'emendamento proposto (nell'idea del proponente l'emendamento), la seconda parte di quest'articolo vuol essere soppressa, ed alla medesima se ne sostituisce un'altra. (*Alcuni Senatori lasciano i loro stalli*)

Prego i Senatori a volere attendere dovendosi deliberare se si debba mettere ai voti prima di tutto la seconda parte dell'articolo, ovvero gli emendamenti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dubito non aver capito bene. Forse è qualche cosa di più grave che a prima vista non mi pareva, cioè che si voglia rivedere tutte le pensioni anche al disotto delle lire 8000.

Voci. No, no.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se non è così, la cosa è più chiara e più semplice.

S'intende dunque che si abbiano a rivedere le pensioni che oltrepassano le L. 8000, non le altre.

Ora, non veggio perchè non si possano votare gli emendamenti prima dell'aggiunta.

Le osservazioni del Senatore Alfieri mi richiamano appunto a quest'avvertenza.

Quando in luogo del *salvo la disposizione dell'articolo 18*, si abbia a dire *salvo a rivedere le pensioni al di là delle L. 8000*: si dice una cosa tacita, e facile a intendersi, quanto sarebbe assurda l'altra di estendere la revisione a tutte le pensioni.

Ma appunto perciò io non so perchè allora si abbia a temere che l'esclusione dell'aggiunta induca qualcheuno a rinunciare all'emendamento.

Quando l'emendamento non si riferisce che alle pensioni al disopra delle L. 8000, quello è veramente un emendamento, che sostituisce la frase *salvo la disposizione dell'art. 18*.

Può dunque il Senato votare prima gli emendamenti e riservarsi poi, laddove gli emendamenti fossero esclusi, di riprendere sulla frase *salvo la disposizione dell'art. 18*.

Desidero solo, che resti ben chiaro che la revisione in ogni caso non cadrebbe che sopra le pensioni al disopra delle L. 8000.

Presidente. Quando si pone ai voti un emendamento, se questo è ammesso, non rimane più la parte sulla quale cade l'emendamento; ma se non fosse ammesso l'emendamento degli onorevoli Senatori Di Revel e Ceppi, rimarrebbe la parte quale sta nel progetto, e che dovrebbe essere messa ai voti.

Questi emendamenti non sono aggiunte, imperocchè un'aggiunta supporrebbe, che rimanesse quella parte

cui andrebbe unita; ma la seconda parte dell'art. 38 tanto nell'idea del Senatore Di Revel, quanto in quella del Senatore Ceppi deve venire assorbita e cambiata.

Il Senatore San Martino ha la parola.

Senatore Di San Martino. Io non ho chiesto la parola: ho creduto che si dovesse votare ed io mi sono fatto premura di alzarmi, perchè non si perdesse ulteriormente il tempo (*Harità*).

Presidente. Credo che si abbia a mettere ai voti gli emendamenti, e per primo quello del Senatore Di Revel perchè contiene due disposizioni che divergono maggiormente dal sistema del progetto.

Tale emendamento è il seguente (*Vedi sopra*).

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. Se si mette ai voti questo emendamento, mi pare sia quasi un dare per volata e favorevolmente votata la seconda parte dell'articolo.

Voci. No, no.

Senatore Spinola. Mi pare che questo fosse anche il concetto di chi l'ha proposto.

Voci. No, no.

Presidente. Siccome ho già indicato il motivo per cui supponeva si dovesse mettere ai voti per il primo l'emendamento del Senatore Di Revel, perchè questo contiene lo stesso principio dell'emendamento Ceppi, e aggiunge la disposizione della sospensione, interrogherò il Senato se intende che l'emendamento Revel sia messo ai voti pel primo.

Quelli che intendono che per il primo sia posto ai voti l'emendamento del Senatore Di Revel vogliono sorgere.

(Il Senato approva che l'emendamento Revel, debba essere messo ai voti pel primo).

Senatore Di Revel. Io ho dichiarato che intendeva sostenere l'articolo già votato dal Senato l'altra volta; quando questo non venisse di nuovo approvato, io voleva almeno che vi fosse una revisione accompagnata da sospensione: ecco il mio pensiero...

Presidente. Qui ci è una redazione positiva, ed una questione intenzionale; io ho preso il testo dell'emendamento come fu presentato dall'onorevole Senatore Di Revel...

Voci. A domani, a domani. Non siamo più in numero.

Presidente. Domani non si può tener seduta perchè è giorno festivo.

Pregho il Senato di considerare essere conveniente, dopo una così lunga discussione, di venire ad una votazione.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dopo le dichiarazioni del Senatore Di Revel, mi sembra che il corso naturale della votazione sarebbe di votare prima l'emendamento del Senatore Ceppi, e qualora questo non si accettasse, passare alla votazione della seconda clausola dell'articolo 38, *Salvo ecc.*, e laddove infine

anche la clausola non si accettasse, passare allo emendamento del Senatore conte Di Revel che è un emendamento condizionale e subordinato secondo la spiegazione dell'autore. Mi sembra in somma, che la natura diversa dei due emendamenti non permetta di votarli successivamente l'uno dopo l'altro, ma che si debba far precedere l'uno alla votazione del resto dell'articolo 38 e riservare l'altro pel caso in cui il resto dell'articolo non fosse accettato dal Senato.

Senatore Cibrario. Domando la parola per dire solamente poche cose.

Prima di tutto il Senatore Di Revel non ha dichiarato solamente adesso questa sua intenzione, ma l'aveva dichiarata formalmente prima, come io aveva avuto l'onore di farlo notare al Senato.

L'aggiunta del conte Di Revel è quella che intenderebbe di sostituire al secondo membro dell'art. 38 della legge nel caso che non fosse approvato, ma egli insiste prima per la votazione e per l'approvazione di quel membro; invece l'onorevole mio collega Ceppi...

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Cibrario... il quale è contrario all'approvazione del secondo membro dell'articolo in questione, vorrebbe sostituire a questo secondo membro la sua redazione.

Dunque l'uno è emendamento, l'altro non può considerarsi che come un'aggiunta.

Senatore Martinengo. Io pregherei che fosse rispettato il voto del Senato che è stato pronunziato poc'anzi, che cioè venga votato l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel che non è stato ritirato.

Presidente. Io prego il Senato di voler stare nei termini precisi del regolamento, di prendere gli emendamenti come emendamenti, le aggiunte come aggiunte, e di non distinguere un emendamento da una sostituzione; l'emendamento è sempre una sostituzione; non bisogna introdurre termini nuovi che non possono che confondere le idee.

Dunque il Senato ha deciso che prima di tutto si metta ai voti l'emendamento Revel.

Un Senatore. Ma se l'autore stesso dichiara di non insistere.

Presidente. Mi permetta che le dica che quando si depono un emendamento sul banco della Presidenza, questo è acquistato alla discussione, ed io non posso rimuoverlo; se il Senatore Di Revel vuol ritirarlo riservandosi di ripresentarlo è padrone.

Voci. Ai voti, ai voti. — A domani.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Ho chiesto la parola per domandare che si verifichi se siamo in numero legale.

Presidente. Essendosi in questo momento assentati alcuni Senatori, prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero, il che non crido.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la restituzione di lire 300m. cauzione versata dai concessionari della ferrovia fra Annecy e Ginevra.

Ho pure l'onore di presentare al Senato uno schema di legge già approvato dalla Camera dei Deputati che ha per oggetto l'approvazione di spese per lavori idraulici a fiumi nelle provincie dell'Emilia.

Io prego il Senato di dichiarare quest'ultimo progetto d'urgenza, atteso che si tratta di spese le quali furono già effettuate nel principio dell'anno in seguito ai danni immensi arrecati nelle provincie dell'Emilia. Se non fosse votata questa legge, i pagamenti degli impresari che effettuarono i lavori sarebbero indefinitamente sospesi.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Non posso proporre la questione d'urgenza perchè non siamo in numero.

Prego il Senato di voler stabilire quale sia l'ordine dei suoi lavori successivi. Rammenta il Senato che ieri in conferenza privata si era stabilito che venerdì si terrebbe adunanza privata: vuole il Senato mantenere quest'ordine del giorno oppure rimandare a venerdì l'adunanza pubblica?

Voci. A venerdì l'adunanza pubblica.

Presidente. Dunque se non c'è osservazione in contrario, venerdì invece dell'adunanza privata vi sarà adunanza pubblica per la continuazione della discussione delle leggi che erano portate nell'ordine del giorno d'oggi. Questa adunanza sarà alle ore due, ed al tocco vi sarà riunione negli Uffici per la disamina dei progetti di legge stati presentati nella seduta d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6.)